



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE

Prot.:341001 /RU

TAR N. 2021 - 060

ESTENSIONE DEL DAZIO DEFINITIVO ISTITUITO DAI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

(UE) 2015/2384 E 2017/271

**SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI FOGLI DI ALLUMINIO ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI FOGLI DI
ALLUMINIO SPEDITI DALLA THAILANDIA, A PRESCINDERE CHE SIANO DICHIARATI O
NO ORIGINARI DELLA THAILANDIA**

Roma, 16 settembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 325 del 15/9/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1474 della Commissione del 14 settembre 2021 **che estende il dazio antidumping definitivo**, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, anche sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano o no originari della Thailandia.

Pertanto a **decorrere dal 16 settembre 2021**, il dazio antidumping definitivo, istituiti con i su menzionati regolamenti, **viene esteso anche alle importazioni dei seguenti prodotti:**

- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19(codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90

46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), e spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601).

Il dazio in questione non si applica se ricorrono le condizioni previste dal paragrafo 2 e 3 dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione 2021/1474.

Il dazio in argomento (30 %) deve essere riscosso anche sulle importazioni registrate a decorrere dal 22/12/2020, in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 (v. Tar 74 prot. 473742/RU del 22 dicembre 2020).

Si fa inoltre presente che, in conformità all'art. 2 del regolamento in parola, la registrazione disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 deve essere interrotta (v. Tar 74 prot. n. 473742 RU del 22 dicembre 2020).

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/1474 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).